

## STATUTO

### "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XIN DAO"

#### Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica XIN DAO".

1.2 La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.

1.3 Nel proseguito del presente Statuto, Associazione Sportiva Dilettantistica XIN DAO viene, per brevità, denominata anche solo l'"Associazione".

1.4 L'Associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021.

#### Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale è in Paderno Dugnano (MI), 20037.

2.2 Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria (ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti) e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

#### Articolo 4 – Statuto, oggetto sociale e scopo dell'Associazione

4.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

4.2 L'Associazione accetta incondizionatamente di e si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Associate cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

4.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

4.4. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

4.5 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D.Lgs n. 36/2021:

- eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4.6 L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021 ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e

gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive del Kung fu e delle arti marziali - intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma agonistica, ricreativa, nonché di ogni altro tipo di attività motoria (attività sportive di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Nel perseguire dette finalità l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

4.7 L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ai sensi e nei limiti dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021 le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui all'art. 4.2. che precede, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente:

- a) gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
- b) organizzazione di gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline;
- c) formazione e perfezionamento di istruttori nelle discipline sportive praticate;
- d) consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo;
- e) indizione di corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- f) svolgimento di iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca

di Monza e della

artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati e che

includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;

- g) svolgimento di corsi di meditazione ed altri corsi finalizzati al benessere psico-fisico;
- h) organizzazione di *stage*, gite, viaggi e soggiorni;
- i) pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché cura della stampa, della riproduzione e della pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- j) realizzazione di riproduzioni audiovisive, fotografie, *gadget*, abbigliamento sportivo ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- k) ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative e accessorie.

**4.8** L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2021.

**4.9** Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un punto di ristoro riservato ai soli Associati.

**4.10** I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 5 - Associati**

**5.1** L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati:

- a) **ASSOCIATI FONDATORI** - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.
- b) **ASSOCIATI ATLETI** - Sono considerati tali tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione, previa ammissione alla stessa.

c) **ASSOCIATI ORDINARI** – Sono considerati tali coloro che versano la quota associativa annuale.

Partecipano direttamente all'attività amministrativa, organizzativa e gestionale dell'Associazione.

d) **ASSOCIATI SOSTENITORI** - Sono considerati tali coloro che versano una quota libera quale contributo per la gestione dell'Associazione, senza partecipazione all'attività sportiva, culturale e gestionale dell'Associazione medesima.

e) **ASSOCIATI ONORARI** – Sono considerati tali coloro che si sono distinti per il loro impegno nel sociale o nella disciplina sportiva praticata dall'Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento della quota associativa e possono ricoprire cariche sociali previa delibera del Consiglio Direttivo.

5.2 L'ammissione all'Associazione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto.

#### 6.1 Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione

6.2 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi della stessa e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

6.4 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- b) presentare per iscritto domanda al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo di ammissione in tutte le sue parti;
- c) versare l'importo della quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.4 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato. In caso di silenzio, la domanda di ammissione si intende accolta. In caso di rigetto



della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

6.5 L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di ammissione, infatti, non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6.6 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte da un esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata dal minore che abbia compiuto i 14 anni di età dovrà essere sottoscritta anche dallo stesso minore che dovrà prestare personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.

6.7 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo *mortis causa*.

6.8 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.9 La qualifica di Associato decorre dalla data dell'ammissione.

6.10 La deliberazione di ammissione dell'Associato è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

#### **Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati**

7.1 La qualifica di Associato dà diritto alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con diritto di voto per gli Associati maggiorenni, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno che si allega al presente Statuto. Ogni Associato ha un voto. I genitori degli Associati minorenni non hanno diritto di voto e non possono mettere in discussione decisioni dell'Associazione. La qualifica di Associato dà inoltre diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal

Consiglio Direttivo, a votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, a denunciare i fatti che ritiene censurabili.

**7.2** Per le delibere riguardanti l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione il diritto di voto è riservato ai soli Associati maggiorenni, ai sensi dell'art.148, comma 8, lett. c, del DPR 22.12.1986, n.917.

**7.3** Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno;
- rispettare lo statuto e le direttive delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Associate cui l'Associazione medesima intende affiliarsi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**7.4** Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare ammissione all'Associazione e tenuto conto di quanto riportato agli artt. 5.1 e 17.

#### **Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo**

**8.1** Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 c.c. punti 1 e 2, ovvero abbiano riportato in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie; d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota associativa annua e/o delle altre quote o contributi dovuti; e) per radiazione; f) per gravi e reiterate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento Interno allegato al presente Statuto e dello Statuto stesso.

**8.2** Nei casi di esclusione dall'Associazione per morosità e radiazione, l'Associato escluso potrà proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio Direttivo.

8.3 Gli Associati esclusi per causa di morosità, che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote arretrate e/o altre quote o contributi dovuti dal giorno indicato nel verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo che ne sancisce l'esclusione.

8.4 La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione della quota associativa né delle altre quote e/o contributi versati.

1. Assumono la qualità di tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### Articolo 9 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete il diritto di voto e iscritti nel Libro degli Associati; l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annua e/o delle altre quote o contributi dovuti.

10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

10.4 Nessun Associato può ricevere più di una delega.

10.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- eleggere il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 12, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;



- deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione;

- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati;

- approvare le norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo.

**10.6** L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, con avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede dell'Associazione nonché tramite invio di comunicazione a mezzo lettera raccomandata, e-mail inviata all'indirizzo e-mail dell'Associato e da questi comunicato all'Associazione e risultante dal Libro degli Associati, almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**10.7** L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini indicati al punto che precede, almeno una volta all'anno nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario o per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno con un preavviso di 16 giorni.

**10.8** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

10.9 L'Assemblea straordinaria sarà convocata su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello Statuto;
2. trasformazione, fusione e/o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
3. diritti reali immobiliari;
4. elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
5. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti gli atti di straordinaria amministrazione.

10.10 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in assemblea. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

10.10 Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi sia in presenza sia da remoto, mediante audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.11 Delle adunanze e delle deliberazioni di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti ed ogni Associato può prenderne visione.

#### Articolo 11 – Presidente e Vice-Presidente

11.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;

- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- convocare l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;

- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro;

- adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11.2 Il Vice-Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle attività nelle quali venga espressamente delegato.

11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E' composto da tre a cinque membri; è in carica dal momento dell'elezione per quattro anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente mediante avviso scritto o e-mail recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

12.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia in presenza sia da remoto, per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.5 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a

12.4

cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti ed ogni Associato può prenderne visione.

**12.6** Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive, salvo cause di forza maggiore o giusta causa, da comunicarsi al Presidente, che ne darà notizia al Consiglio Direttivo durante la riunione.

**12.7** Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio stesso o comunicarlo nel corso dell'adunanza del Consiglio Direttivo. La rinuncia ha effetto immediato.


**12.8** Qualora un Consigliere cessi dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione con il primo degli esclusi dalle liste dei candidati non eletti e così via. Nel caso di mancanza di candidati, vale il meccanismo della cooptazione. Nella prima Assemblea ordinaria degli Associati, da convocarsi ai sensi dell'art. 10, questa dovrà confermare o meno le cariche consiliari espresse con il meccanismo della cooptazione.

**12.9** Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai sensi del precedente art. 10.

**12.10** Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

**12.11** Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. e ferma restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 112/2017.

**12.12** La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'Associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente



interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Articolo 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione. Lo stesso in particolare:

- elegge il Vice-Presidente tra i propri componenti;
- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 10;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli Associati;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- cura la redazione del bilancio annuale e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;



– provvede al tesseramento degli Associati all'Ente Nazionale di Promozione Sportiva o alla Federazione di appartenenza entro i termini fissati annualmente dagli stessi;

– nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

– assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo.

#### **Articolo 14 – Gratuità delle cariche sociali**

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, salvo diversa volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.


#### **Articolo 15 – Collaborazioni e volontariato**

**15.1** L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni che vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo.

**15.2** Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e in conformità al disposto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i., l'Associazione potrà avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività



prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **Articolo 16 – Sanzioni disciplinari**

**16.1** A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione, anche come previsti dal Regolamento Interno allegato al presente Statuto, ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione; b) la diffida; c) l'ammenda; d) la sospensione; e) la radiazione.

**16.2** Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.

**16.3** L'Associato radiato non può più essere riammesso.

#### **Articolo 17 – Casi di ineleggibilità**


Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali: a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o dall'Ente Nazionale di Promozione Sportiva o dalla Federazione di appartenenza dell'Associazione; d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

#### **Articolo 18 – Esercizio sociale**

**18.1** L'esercizio sociale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

**18.2** Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 19 – Sezioni**





L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive esterne alla sede centrale che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 20 – Clausola Compromissoria**

**20.1** Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

**20.2** Tutte le controversie che non rientrano nelle competenze degli organi di giustizia sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, e due nominati dalle parti interessa ed un terzo, che assume la presidenza, nominato in conformità alle previsioni dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irriuale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Gli Associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

**20.3** L'Associazione dal momento dell'affiliazione e gli Associati dal momento del tesseramento all'Ente Nazionale di Promozione Sportiva cui l'Associazione appartiene o alla Federazione Sportiva di riferimento si impegnano a rispettare la clausola compromissoria previsti nello Statuto dello stesso Ente Nazionale di Promozione Sportiva o dalla Federazione medesime.

#### **Articolo 21 - Patrimonio**

**21.1** Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

**21.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali degli Associati; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che



richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Articolo 22 - Libri dell'Associazione**

22.1 Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee; b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro degli Associati; d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

#### **Articolo 23 - Rendiconto economico-finanziario**

23.1 L'esercizio-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al riguardo, l'Organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

23.2 Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

23.3 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **Articolo 24 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari**

24.1 I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.

29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 25 - Responsabilità dell'Associazione**

25.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Articolo 26 - Assicurazione dell'Associazione**



26.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

27.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l'estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell'Art. 7.1, lettera h), del D.Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione.

#### **Articolo 28 – Disposizioni finali**

28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

